

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

PER IL V E N E T O

**R I C O R S O**

[ART. 40 D.L.vo 2.7.2010 N. 104]

per la prof.ssa **CALABRESE Simona** [C.F. **CLB SMN 81B46 A089E**]  
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'**avv. Renato Speranzoni**  
[C.F. **SPR RNT 51S14 L736R**], che indica qui di seguito, ai sensi dell'art. 37  
del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011 n.  
111, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*)  
renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il proprio numero di fax  
041/985.004 e che dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., richiamati  
dall'art. 39, comma 1, del D.L.vo 2.7.2010 n. 104, di voler ricevere tutti gli  
avvisi, tutte le comunicazioni e tutte le notificazioni relative al presente  
giudizio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*)  
renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso  
il suo studio in Mestre (Ve), Via A. Costa n. 20/E, come da mandato allegato  
al presente ricorso notificato e depositato in via telematica (PAT),

- RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- RESISTENTE

CONTRO

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTE

CONTRO

**l'AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO – SEDE DI PADOVA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTE

CONTRO

la **COMMISSIONE GIUDICATRICE [RECTE, DI VALUTAZIONE] DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, BANDITO CON D.D.G. 1.2.2018 N. 85, COSTITUITA CON DECRETO 18.5.2018 N. 9830, PER LA PROCEDURA CONCORSUALE A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, PER LA REGIONE VENETO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DELLA

prof.ssa **AMATI Annalisa**, Borgo San Giovanni, 1089, Chioggia (Ve),

- CONTROINTERESSATA

**PER L'ANNULLAMENTO**

del decreto **29.1.2019 n. 0000400 MIUR.AOODRVE.UFF.III** di prot. del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella Scuola secondaria di I e II grado, bandito con decreto 1.2.2018 n. 85 del Direttore Generale per il Personale Scolastico, per la procedura concorsuale

A046 Scienze Giuridico-Economiche, per la Regione Veneto, **nella parte in cui** colloca la prof.ssa Simona Calabrese al posto n. 71, con il punteggio totale di 52,20 (punti 19,0 per la prova orale + punti 33,20 per i titoli), anziché al posto n. 19, con il punteggio totale di 79,0 (punti 19,0 per la prova orale + punti 60,0 per i titoli); di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa – per quanto possa occorrere – la nota di cui alla comunicazione *mail 8.2.2019* dell’Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Padova, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso la graduatoria provvisoria, con la motivazione che “la Commissione ha valutato solo il servizio correttamente inserito nell’apposita area “Servizi”, la piattaforma non permette la valutazione delle informazioni inserite tra le note”.

\* \* \*

## **PREMESSA**

La ricorrente ha tempestivamente e ritualmente chiesto di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella Scuola secondaria di I e II grado, bandito con decreto 1.2.2018 n. 85 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la procedura concorsuale A046 Scienze Giuridico-Economiche, per la Regione Veneto, è stata ammessa, ha positivamente superato la prova orale prevista dal bando e si è utilmente collocata **al posto n. 71** della graduatoria finale di merito, con il punteggio totale di **52,20**, di cui punti 19,0 per la prova orale e punti 33,20 per i titoli.

Per le ragioni che ora diremo, la ricorrente ritiene tuttavia che la Commissione giudicatrice [*recte*, di valutazione] abbiamo calcolato in modo errato ed

illegittimo il punteggio per i titoli, attribuendo per questi punti 33,20, anziché punti 60,0, e l'abbia conseguentemente collocata al posto n. 71 della graduatoria finale di merito, anziché al posto n. 19 che le compete, con il punteggio totale che le spetta di punti 79,0, di cui punti 19,0 per la prova orale e punti 60,0 per i titoli.

Le ragioni di tale convincimento sono bene espressi nel reclamo (trascritto nella successiva pag. 5) che la ricorrente ha tempestivamente proposto avverso la graduatoria provvisoria, reclamo che è stato rigettato con la comunicazione mail 8.2.2019 dell'Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Padova (impugnata), con la motivazione che “la Commissione ha valutato solo il servizio correttamente inserito nell'apposita area “Servizi”, la piattaforma non permette la valutazione delle informazioni inserite tra le note”.

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ritenti *in parte qua* errati, ingiusti ed illegittimi, la prof.ssa Simona Calabrese propone impugnazione, a mezzo del sottoscritto avvocato, chiedendone l'annullamento *in parte qua* per i seguenti

## **MOTIVI**

1) **VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE** (MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 10 DEL DECRETO 1.2.2018 N. 85 DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO).  
**VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE** (MANCATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, NONCHÉ COMUNQUE DEGLI ARTT. 1 E SEGG. DEL DECRETO 1.2.2018 N. 85 DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO). **VIOLAZIONE DI LEGGE** (MANCATA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1366 E 1367 COD. CIV.,  
RICHIAMATI DALL'ART 1324 COD. CIV.).

Per comprendere meglio le ragioni delle doglianze che andiamo a formulare, ragioni che nelle premesse sono solo abbozzate, è necessaria una breve spiegazione.

La pagina 7 del modulo-domanda, dedicata ai “Servizi”, è configurata in modo tale da far intendere che siano valutabili solo i servizi prestati con contratti di lavoro a tempo determinato.

Nel riquadro di pagina 7 compaiono, infatti, le seguenti due espressioni dal tenore letterale inequivoco: “Periodo del servizio dal:” e “Periodo del servizio al:”.

Come si vede, risulta piuttosto evidente che il modulo-domanda è concepito e configurato in modo tale da far pensare che i servizi da dichiarare siano soltanto quelli prestati con contratti di lavoro a tempo determinato.

La ricorrente vanta invece, oltre ad un servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato (dal 14.9.2012 al 23.3.2013), anche un servizio prestato con contratto di lavoro a tempo indeterminato (dal 6.11.2008).

Nel timore di formulare una dichiarazione mendace, la stessa ha ritenuto più corretto dichiarare tale ultimo servizio nelle “Note” di pagina 9 del modulo-domanda, anziché alla pagina 7 dedicata ai “Servizi”, ed ha accompagnato tale scelta grafica con il seguente chiarimento: “si precisa che, considerato che dal bando non si evince la distinzione del calcolo tra contratti a tempo indeterminato e determinato e, al fine di [non] decadere dalla possibilità di dichiarare il servizio qualora si sia di fronte ad un refuso, di seguito si riporta il servizio prestato a tempo indeterminato” (segue l’indicazione del servizio

prestato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 6.11.2008 al 31.8.2015 – data finale utile ai fini del concorso - presso l'Istituto Tecnico Commerciale “*Lombardo Radice*” di Canicattì AG).

Ebbene, nonostante la chiara e motivata illustrazione della scelta “grafica” effettuata, la Commissione giudicatrice “ha valutato solo il servizio correttamente inserito nell’apposita area “Servizi””, e cioè quello prestato dal 14.9.2012 al 23.3.2013, in quanto – a detta della medesima Commissione – “la piattaforma non permette [recte, non permetterebbe] la valutazione delle informazioni inserite tra le note” (v. comunicazione mail 8.2.2019 dell’Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Padova, impugnata).

La decisione della Commissione giudicatrice, poi approvata e trasfusa nel provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito, è palesemente errata, ingiusta ed illegittima.

L’art. 4 del bando (D.D.G. 1.2.2018 n. 85), intitolato “Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”, prevede e dispone che “Nella domanda il candidato deve dichiarare ... o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017” (comma 8) e che “Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto” (comma 9).

Ancora, l’art. 10 del bando stesso, intitolato “Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli”, prevede e dispone che “La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al

concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Come si vede, il bando di concorso configura e concepisce la “**domanda**” (*tout cour*) come **un atto unico, unitario, indivisibile, da valutarsi per l'intero.**

Una siffatta configurazione comporta che i nove riquadri nei quali è graficamente strutturato il modulo-domanda, rispettivamente dedicati alla “Anagrafica” (pag. 1), alle “Classi di concorso richieste e titoli di accesso” (pag. 2), alle “Abilitazioni” (pag. 3), alla “Abilitazione all'esercizio della Libera Professione” (pag. 4), al “Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento)” (pag. 5), al “Master universitario di I livello corrispondente a 60 CFU con esame finale” (pag. 6), ai “Servizi” (pag. 7), al “Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami” (pag. 8) e alle “Note” (pag. 9), sono parti grafiche di **un tutto unico e unitario**, da valutarsi **in modo altrettanto unico ed unitario.**

La circostanza che – come scrive l'Amministrazione resistente nella *mail* 8.2.2019 dell'Ambito Territoriale di Padova e Rovigo (impugnata) - il *software* in dotazione “non permette la valutazione delle informazioni inserite tra le note” può costituire al più una difficoltà pratica, derivata – si noti bene – da un limite tecnico del programma informatico di lettura delle domande, ma non può certamente avere rilievo **sul piano giuridico** né tanto meno condurre all'omessa valutazione dei titoli dichiarati **nell'unica, unitaria domanda.**

Per questa ragione, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

Ma c'è di più e d'altro.

Anche a non voler condividere per nulla le argomentazioni svolte con il primo motivo di impugnazione, **le dichiarazioni** contenute nella domanda presentata dalla prof.ssa Calabrese dovevano comunque essere **interpretate** e **valutate** secondo le regole e i principi degli atti negoziali privati (**art. 1324 c.c.**), e dunque secondo *“il senso che risulta dal complesso dell’atto”* (art. 1363 c.c.), *“secondo buona fede”* (art. 1366 c.c.) e *“nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”* (art. 1367 c.c.), indagando la *“intenzione”* della ricorrente (art. 1362 c.c.).

Se la Commissione di valutazione, prima, e l’Amministrazione resistente, poi, avessero applicato queste regole e questi principi – come impone la legge - i servizi dichiarati dalla ricorrente sarebbero stati correttamente ed integralmente valutati, essendo evidente la volontà della stessa di chiedere la valutazione anche del servizio svolto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Anche per questa ragione, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

Ma vi è ancora un terzo, autonomo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il profilo è il seguente.

Come si è visto, l’inserimento delle *“informazioni ... tra le note”* è stato sanzionato con l’omessa valutazione dei servizi ivi dichiarati.

Il riempimento di un riquadro (*“Note”*) diverso da quello formalmente dedicato ai *“Servizi”* doveva necessariamente – secondo l’Amministrazione resistente – condurre a tale conseguenza.

Gli è, però, che **nessuna norma del bando (né di legge) prevede per un**



siffatto errore formale – se errore è - una tale “sanzione”, che è stata dunque applicata dalla Commissione di valutazione, prima, e dall’Amministrazione resistente, poi, in carenza di qualsiasi fonte normativa primaria e secondaria che ne consentisse l’applicazione.

Anche per questa ragione, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

Tanto premesso, la prof.ssa Simona Calabrese *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

l’annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Spese, compensi professionali ex D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornati con D.M. 8.3.2018 n. 37, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifiuti, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.

#### DICHIARAZIONE EX ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 6-*bis*, lett. b), del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, che la domanda è di valore indeterminato, che riguarda il pubblico impiego e che per essa è pertanto dovuto il contributo unificato (dimezzato) di € 325,00.

Mestre (Ve), 7 marzo 2019

avv. Renato Speranzoni